



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1698/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1999/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Loredana Germanò - Componente

Paola Balducci - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Enrico Vitali - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 24 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1999/TFNSVE/2025-2026, 1999 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. URBETEVEVERE CALCIO (922716) contro la società A.S.D. CESANO (945355) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CASOLI RICCARDO (5405389), CORRIDONI EMANUELE (5824343), CROCE EMANUELE (5405998), MONOPOLI IVAN (4128998)

In data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- esaminata la documentazione in atti;

- rilevato che la società ricorrente non ha provveduto al versamento del contributo per l'avvio del procedimento;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta prova del versamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva, dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 48, comma 2, CGS FIGC.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai